

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Campobasso - sezione civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Margherita Cardona Albini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2143/2007 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni passata in decisione all'udienza del 23.11.2010 e vertente

TRA

Impresa Mo.Op.Sp. - IM. s.r.l. - in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in omissis, presso e nello studio degli avv.ti Al.Sc. e Ma.Da. dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti.



Con atto di citazione del 16.11.2007 la IM. s.r.l. conveniva in giudizio il signor Sa.Sa. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dall'instaurazione della procedura fallimentare n. 53/2006 intentata temerariamente al solo fine di ottenere il soddisfacimento del credito vantato in virtù del decisum intervenuto tra le parti.

Concludeva, quindi, in ordine all'accertamento del dolo o quantomeno della colpa in capo al Sa. consapevole di intentare un'azione infondata conoscendo l'inesistenza dello stato di insolvenza in capo alla IM. s.r.l.

Si costituiva il convenuto eccependo l'infondatezza della domanda proposta in quanto il ricorso fallimentare era stato intentato sulla base di una legittima ed ingente pretesa creditoria accertata in giudizio tra le stesse parti. Concludeva, quindi, per il rigetto della stessa con condanna dell'attore al rimborso delle spese di lite.

Depositata documentazione, la causa all'udienza del 23.11.2010 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.

La domanda proposta deve ritenersi inammissibile così come stabilito nella motivazione che segue.

Il tenore dell'atto introduttivo del giudizio non lascia dubbi circa la corretta qualificazione dell'azione proposta. Trattasi della richiesta di accertamento di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. a carico del Sa. per aver promosso il ricorso in sede fallimentare pur essendo

perfettamente a conoscenza dell'inesistenza dello status decotiois quale presupposto indefettibile del tipo di azione esercitata.

Questo, in sintesi, l'assunto attoreo.

Orbene, prescindendo dalle difese svolte dalla convenuta, questo giudice non può non rilevare che il Tribunale il quale rigetti, ai sensi dell'art. 22 L. Fall., un'istanza di fallimento, è competente (ed è perciò tenuto) a provvedere in ordine alla richiesta - che va formulata dal debitore in quella sede - di condanna del creditore ricorrente al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. (Cass., sez. I, 28 febbraio 2000, n. 2216, m. 534473).

Invero, la domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. va proposta contestualmente al giudizio che risulta intentato temerariamente, perché ciò che rileva è il momento nel quale sarebbe stato tenuto il comportamento scorretto della controparte, non il momento nel quale si sarebbero verificati i danni lamentati (Cassazione civile, sez. I 25/07/2006 n. 16975).

La Suprema Corte appare granitica nel ritenere che la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata va proposta tanto per l'anziché per il quantum, allo stesso giudice competente per il merito della causa cui i pretesi danni si riferiscono e quindi il giudice chiama a pronunciarsi, nel caso di specie, sull'esistenza o meno dello stato di insolvenza paventato dal Sa, in sede fallimentare (Cass. civ. 17016 del 12.11.2003, Cass. Civ. n. 1254 del 26.08.2002, Cass. Civ. n. 1861 del 18.02.2000).

Pertanto, facendo applicazione di quanto appena detto va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta in questa sede.

La IM. s.r.l. avrebbe dovuto proporre tale accertamento dinanzi al Giudice fallimentare, unico competente a conoscere nel merito la legittimità o meno dell'azione intrapresa dal Sa. al fine di valutare l'esistenza di un abuso dell'azione giudiziaria in questione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IM. s.r.l. nei confronti di Sa.Sa. così provvede:

- 1) Dichiarare inammissibile la domanda proposta;
- 2) Condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi Euro 3.200,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA se dovute come per legge, oltre rimborso forfetario da distrarsi in favore dell'avv. Re.Po. dichiaratosi antistatario in atti.

Così deciso in Campobasso, il 6 aprile 2011.

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.